

prot. N° 472 del 9 ottobre 2024

**Al provveditore dell'A.P.
Dr. Antonio GALATI**

e,p.c.

**Al Capo del DAP
Ufficio per le relazioni sindacali
ROMA**

**Al Capo del personale
Dr. Massimo PARISI
Alle Direzioni II.PP. Della
Sardegna**

OGGETTO: certificati medici rilasciati dai medici di base non ritenuti validi per disposizioni provveditoriali, richiesta chiarimenti.

Egregio Provveditore,

Abbiamo avuto modo di prendere visione di una circolare da Lei emanata ed inviata alle Direzioni, nella quale si afferma di non ritenere validi i certificati medici che 'coprono' l'assenza del giorno precedente alla loro emissione

Questa disposizione ha suscitato un approfondimento da parte della scrivente organizzazione sindacale. Abbiamo riscontrato che sembra un'interpretazione estremamente restrittiva delle circolari INPS che disciplinano la materia ed è assolutamente contraria anche alle circolari delle altre forze di polizia che hanno recepito le disposizioni citate.

Le circolari dell' L'INPS infatti ammettono la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio della certificazione, purché sulla stessa, risulti compilata la voce "dichiara di essere ammalato dal ...". Il criterio, valido anche per i certificati di continuazione e ricaduta della malattia, è da collegare unicamente alla facoltà, confermata con il d.p.r. 28/09/90, art. 20 (ACN), di effettuare la visita medica, richiesta dopo le 10.00, il giorno immediatamente successivo. Tali disposizioni sono richiamate in parte anche dalla circolare n° 147 del 1996 dove si conferma che, se il certificato è stato redatto a seguito di chiamata per una visita domiciliare è ammessa la possibilità di riconoscere ai fini erogativi la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno precedente purché certificato dal medico.

Il Dipartimento della Pubblica sicurezza ha uniformato tali disposizioni inviando a tutte le articolazioni della Polizia di stato una circolare con protocollo n° 557/RS/C.N./10/0734 del 20 marzo 2006

a firma dell'allora capo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Manganelli.

In sintesi il documento riporta il chiarimento fornito dalla Direzione centrale di sanità datato 3 novembre 2006 dove viene considerato valido il certificato medico rilasciato in data successiva, non superiore alle 48 ore rispetto a quella cui il dipendente riferisce di essere ammalato.

Riteniamo che le circolari INPS e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che dovrebbero essere estese per analogia alla Polizia Penitenziaria, siano coerenti tra loro. Pertanto, le disposizioni impartite dalla S.V. alle Direzioni, necessitano di una revisione per essere allineate alle normative vigenti .

Ma a prescindere dalle circolari che ci sembrano estremamente chiare, La invitiamo anche ad analizzare i casi concreti che possono verificarsi : un appartenente alla Polizia Penitenziaria accusa un malore negli orari pomeridiani che gli impedisce di recarsi a lavoro e di muoversi per recarsi in ambulatorio. Chiama quindi il medico per una visita domiciliare che per ragioni del proprio ufficio puo' effettuare solo la mattina successiva. Quale altra possibilità avrebbe per fornire nell'immediatezza un certificato attestante il proprio stato di salute, chiamare il servizio emergenze del 118 per distogliere un servizio a tutela della vita umana per una patologia che non mette a rischio la propria?

Noi riteniamo che anche dal punto di vista pratico prima di emanare una circolare si dovrebbero valutare tutte le situazioni , compreso il fatto che in numerosissimi comuni della Sardegna non esiste una guardia medica ed il medico di medicina generale presta la propria opera lavorativa in diversi paesi, di conseguenza potrebbe capitare che le visite domiciliari vengano effettuate il giorno immediatamente successivo alla richiesta del paziente.

Un analisi piu' attenta delle situazioni a nostro avviso avrebbe anche impedito ad alcune Direzioni, che forse non hanno creduto ai loro occhi, di attivare dei procedimenti disciplinari che potrebbero determinare delle sanzioni a nostro avviso ingiuste ed immeritate.

Chiediamo pertanto di approfondire le segnalazioni riportate nella presente e rivedere le disposizioni che la S.V., in maniera a nostro avviso estremamente restrittiva e contro la normativa in vigore, ha inviato alle Direzioni.

In attesa di urgentissimo riscontro, cordiali saluti.

Il segretario generale della Sardegna

Michele CIREDDU

